



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 156/12**  
Lussemburgo, 29 novembre 2012

Sentenza nella causa T-590/10  
Gabi Thesing e Bloomberg Finance LP / BCE

## **La BCE ha validamente rifiutato l'accesso a due documenti legati alla situazione economica in Grecia**

*La loro divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico della politica economica dell'Unione e della Grecia*

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti della Banca centrale europea (BCE). Tuttavia, la BCE deve rifiutare l'accesso a un documento quando la sua divulgazione arrechi in particolare pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico<sup>1</sup>.

La sig.ra Gabi Thesing è giornalista presso la Bloomberg Finance LP, che esercita le proprie attività a Londra con il nome Bloomberg News. Il 20 agosto 2010, ha chiesto alla BCE l'accesso a due documenti intitolati «L'impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia» e «L'operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro». La BCE ha negato l'accesso a tali documenti adducendo a motivazione la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la politica economica dell'Unione europea e della Grecia. La sig.ra Thesing e la Bloomberg Finance LP hanno contestato tale decisione dinanzi al Tribunale.

**Nella sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso.**

In primo luogo, il Tribunale esamina l'argomento secondo cui vi sarebbe un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione dei documenti che servirebbe, in realtà, l'interesse pubblico. Il Tribunale respinge tale argomento e considera che, quando la divulgazione di un documento arreca pregiudizio all'interesse pubblico, la BCE è tenuta a rifiutare l'accesso, e un suo bilanciamento con un «interesse pubblico superiore» non è previsto dal diritto dell'Unione.

In secondo luogo, il Tribunale esamina se il rifiuto opposto dalla BCE sia viziato da un errore manifesto di valutazione quanto all'esistenza di un rischio di pregiudizio all'interesse pubblico, per quanto riguarda la politica economica dell'Unione e della Grecia.

Il primo documento conteneva le ipotesi e i punti di vista dei membri del personale della BCE relativi all'impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa, con riferimento particolare al caso della Grecia, per fornire, sulla base dei dati parziali disponibili al momento della sua redazione, un'istantanea della situazione nel marzo 2010. Nell'ottobre 2010 – quindi oltre sette mesi dopo la sua redazione – la BCE ha motivato il diniego di accesso al documento essendo le informazioni in esso contenute superate. La loro divulgazione avrebbe presentato pertanto un rischio importante e grave di ingannare fortemente il pubblico in generale e i mercati finanziari in particolare. In un ambiente di mercato molto vulnerabile, la divulgazione avrebbe pregiudicato il buon funzionamento dei mercati finanziari. Pertanto avrebbe arrecato pregiudizio alla fiducia del pubblico nell'effettiva conduzione della politica economica dell'Unione e della Grecia.

<sup>1</sup> Decisione 2004/258/CE della BCE, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della BCE (GU L 80, pag. 42).

A tal riguardo, il Tribunale rileva che, al momento dell'adozione della decisione di rigetto, i mercati finanziari europei si trovavano in una situazione molto vulnerabile. La stabilità di tali mercati era fragile, in particolare, a causa della situazione economica e finanziaria della Grecia. Peraltro, detta situazione e le conseguenti vendite di attività finanziarie greche provocavano forti deprezzamenti del valore di dette attività, circostanza che avrebbe comportato anche perdite per i detentori greci e gli altri detentori europei. In un tale contesto, è evidente che gli attori del mercato utilizzino le informazioni divulgate dalle banche centrali e che le loro analisi e decisioni siano considerate come una fonte particolarmente importante e affidabile per effettuare una valutazione dall'andamento del mercato finanziario. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che **la BCE non abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che la divulgazione del documento avrebbe arrecato un pregiudizio effettivo e concreto all'interesse pubblico per quanto riguarda la politica economica dell'Unione e della Grecia.**

A sostegno di tale conclusione, il Tribunale aggiunge che il fatto che i dati contenuti fossero superati non consente di concludere che, in caso di divulgazione del documento, gli attori dei mercati finanziari avrebbero considerato del pari superati, e quindi senza valore, le ipotesi e i punti di vista dei membri del personale della BCE contenuti in esso. Infatti, sebbene gli attori dei mercati siano professionisti abituati a lavorare con tale tipo di documenti, essi considerano comunque le ipotesi e i punti di vista provenienti dalla BCE come particolarmente importanti ed affidabili per effettuare una valutazione del mercato finanziario. Non si può dunque ragionevolmente escludere che i medesimi sarebbero stati considerati come ancora validi. Di conseguenza, un'eventuale precisazione della BCE sulla versione divulgata da tale documento, recante l'indicazione che tali informazioni non erano più attuali, non avrebbe potuto impedire che la sua divulgazione inducesse in errore il pubblico e gli attori dei mercati finanziari, in particolare sulla situazione relativa al deficit e al debito pubblici come valutata dalla BCE. Un tale errore **avrebbe potuto avere conseguenze negative sull'accesso, in particolare della Grecia, ai mercati finanziari, e avrebbe dunque potuto incidere sulla conduzione effettiva della politica economica della Grecia e dell'Unione.**

Il secondo documento conteneva, sostanzialmente, la descrizione del contesto di fondo dell'operazione «Titlos<sup>2</sup>» nonché l'analisi dei membri del personale della BCE sulla struttura finanziaria di detta operazione e dell'esistenza eventuale di operazioni analoghe realizzate da altri Stati membri. In tale contesto, la BCE aveva esaminato il modo in cui la Grecia aveva usato swap negoziati fuori borsa e le conseguenze di siffatti swap per i rischi esistenti.

Poiché il contenuto di tale documento era strettamente legato a quello del primo, il Tribunale dichiara che, per le medesime ragioni, la valutazione della BCE secondo cui la sua divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla politica economica dell'Unione e della Grecia non è viziata da errore manifesto.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

---

<sup>2</sup> La Titlos plc è una società veicolo ad hoc creata il 26 febbraio 2009 dalla Banca nazionale di Grecia e che ha emesso un determinato importo di euro di titoli garantiti da attività (asset backed securities, ABS), esigibili nel settembre 2039. L'attivo sottostante dei titoli garantiti da attività denominato «Titlos» era uno scambio di tassi di interesse tra la Banca nazionale di Grecia e la Grecia. L'attivo «Titlos» dovrebbe essere ammissibile come garanzia alle operazioni di credito dell'Eurosistema, circostanza che sarebbe stata valutata dalla banca centrale di un altro Stato membro dopo aver consultato la BCE.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582